

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 670 DEL 24/10/2019

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che l'art. 34 del CCNL 21/05/2018 del personale del Comparto interviene a supporto dei lavoratori che abbiano necessità di assistere i figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute e che, come indicato al comma 10 del medesimo articolo, *“la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale”*;

Rilevato opportuno, ai fini dell'attuazione dell'istituto, disciplinare le modalità di concessione e fruizione delle “ferie solidali” mediante l'adozione di uno specifico regolamento aziendale, da applicare a tutto il personale dell'Area del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

Preso atto che in data 19 settembre 2019 la delegazione di parte sindacale del Comparto e la delegazione di parte pubblica hanno validamente sottoscritto il “regolamento aziendale per la disciplina dell'istituto delle “ferie e riposi solidali”;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 16 ottobre 2019 per l'accordo di cui sopra, depositato agli atti del servizio;

Ricordato che ai sensi dell'art. 14 (Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Ulss) della L.R. n. 19/2016, a far data dal 1° gennaio 2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in “Azienda Ulss 9 Scaligera”, incorporando le sopresse Aziende Ulss n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo, con conseguente estensione del proprio bacino territoriale alla corrispondente circoscrizione della provincia di Verona;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 670 DEL 24/10/2019

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il “regolamento aziendale per la disciplina dell’istituto delle “ferie e riposi solidali”, sottoscritto in data 19 settembre 2019 con le OO.SS. del Comparto, allegato al presente provvedimento che costituisce parte sostanziale ed integrante;
2. di stabilire che il regolamento entra in vigore a decorrere dall’adozione del presente provvedimento;
3. di precisare che il presente regolamento sarà inviato all’ARAN con le modalità previste dalla nota dell’ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Azienda, sottosezione “Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione integrativa”.
4. di dare mandato all’UOC Gestione Risorse Umane ai conseguenti adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto .

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grotola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 670 DEL 24/10/2019

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 28/10/2019

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Gestione Risorse Umane
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi



In data 19 settembre 2019 presso la sala biblioteca - Palazzo Sanità - via Salvo d'Acquisto, 7 - Verona - Azienda ULSS 9 Scaligera - si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell'area del Comparto.






Delegazione di parte pubblica

Direttore Amministrativo	Dott. Giuseppe Cenci	<i>Giuseppe Cenci</i>
Direttore Sanitario	Dott.ssa Denise Signorelli	
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari	Dott. Raffaele Grottola	assente
Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Dott.ssa Antonella Vecchi	assente
Direttore UOC Direzione delle Professioni Sanitarie	Dott.ssa Maria Grazia Cengia	<i>Cengia</i>
Dirigente UOC Gestione Risorse Umane	Dott.ssa Flavia Naverio	<i>Flavia Naverio</i>

Delegazione di parte sindacale - AREA COMPARTO

CGIL FP	Sonia Todesco	
	Luigi Pellicari	<i>Luigi Pellicari</i>
	Sante Olivato	assente
CISL FP	Giovanni Zanini	<i>Giovanni Zanini</i>
	Dotti Giuseppe	assente
	Marj Pallaro	
	Giampaolo Bazzani	
	Stefano Salaorni	
UIL FPL	Daniele Girardi	<i>Daniele Girardi</i>
	Ivan Moretti	assente
	Imelda Romano	assente
	Laura Pressi	assente
FIALS	Gianluca Martin	assente



NURSING UP	Paolo Libero	
	Claudio Pertile	assente
FSI		assente
RSU	Fabrizio Lovato Coordinatore ULSS 9	
	Davide Antonio Cordioli	
	Andrea Pastorello	
	Simone Mazza	
	Renato Olivieri	
	Luca Heller	
	Simonetta Giacomello	assente
	Claudia Mazzasette	assente
	Cristina Mazzon	assente
	Paola Maimeri	assente
	Mario Gavioli	assente
	Antonio Morari	
	Maurizio Dal Maso	assente
	Maria Cristina Montagnoli	
Remo Bertani		

Le parti prendono atto che la sottoscrizione della preintesa del regolamento vale già come sottoscrizione definitiva in presenza di certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale prevista dall'art. 40 bis del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.





**Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto
delle "Ferie e riposi solidali"
(art. 34 ccnl 21/05/2018)**

- Art. 1 Finalità e obiettivi**
- Art. 2 Ambito di applicazione**
- Art. 3 Ferie cedibili**
- Art. 4 Banca delle ferie solidali**
- Art. 5 Criteri, condizioni, modalità della domanda**
- Art. 6 Raccolta adesioni offerta**
- Art. 7 Riconoscimento delle ferie e riposi solidali**
- Art. 8 Fruizione**
- Art. 9 Sicurezza dei dati**
- Art. 10 Decorrenza**
- Art. 11 Disposizioni finali**

Winnor

det

OR 3



Art. 1 Finalità e obiettivi

L'Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito Azienda) attraverso l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'istituto delle ferie e dei riposi "solidali" (di seguito per brevità "ferie solidali"), in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 del CCNL comparto Sanità sottoscritto in data 21/05/2018 vuole intervenire a supporto dei lavoratori che abbiano necessità di assistere i figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è tesa ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina la cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte di un dipendente ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, parte delle proprie ferie, con le modalità e condizioni individuate negli articoli successivi.

Il Regolamento si applica a tutto il personale dell'Area del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e fino ad eventuale approvazione di nuovo regolamento e/o al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Art. 3 Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, delle quali il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni. **Possono pertanto essere cedute, per ciascun anno, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni.**



Potranno essere cedute anche le ferie maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno che confluiranno nella "Banca delle ferie solidali" di cui al successivo art. 4.

La quantificazione delle ferie massime cedibili è, in caso di dipendenti a tempo parziale verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Le ferie, nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito con lo specifico obbligo di scopo di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Art. 4

Banca delle ferie solidali

E' istituita la "Banca delle ferie solidali" che sarà alimentata da:

- Le giornate di ferie maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e che vengano dallo stesso specificatamente destinate alla "Banca delle ferie solidali";
- Giornate di ferie offerte a seguito di avviso annuale che l'Azienda potrà bandire per acquisire giornate di ferie solidali da mettere a disposizione, in via preventiva, per le finalità di cui all'art. 2 comma 1;
- Eventuali giornate di ferie eccedenti le richieste nel caso di esaurimento delle ferie presenti nella "Banca delle ferie solidali" e avvio procedura di cui agli articoli seguenti.

Tranne che nel primo caso sopra indicato il dipendente che ha offerto ferie solidali potrà sempre, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze facendone richiesta al UOC Gestione Risorse Umane.

Art. 5

Criteri, condizioni e modalità della domanda

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art.2 possono avanzare, in ogni momento, al UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda, specifica richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie e giornate di riposo solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando apposita modulistica reperibile nel sito Intranet aziendale.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione medica valida al momento della domanda rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti.



La richiesta, completa della suddetta certificazione, va presentata con le modalità che garantiscano l'anonimato.

Art. 6

Raccolta adesioni offerta

Il UOC Gestione Risorse Umane, verificata l'istanza pervenuta e nel caso non siano presenti giornate di ferie nella "Banca delle ferie solidali", procede tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, alla pubblicazione sull'"Angolo del Dipendente" di apposito avviso di richiesta di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

I dipendenti possono formalizzare per iscritto, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione, la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art. 7

Riconoscimento delle ferie solidali

Sulla base delle disponibilità presenti nella "Banca delle ferie solidali" eventualmente alimentata dalla offerte pervenute al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta di cui al comma precedente dopo opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione il UOC Gestione Risorse Umane procederà alla assegnazione dei giorni richiesti fino ad un massimo di 30 per ogni richiesta.

Nel caso in cui il numero di giorni presenti nella "Banca delle ferie solidali" sia superiore al numero di giorni richiesti la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti ove possibile. In caso d'impossibilità di riproporzione verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.

Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie presenti è inferiore alle richieste le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

Il UOC Gestione Risorse Umane procede al conseguente caricamento nella procedura informatica delle giornate di ferie solidali. A garanzia dell'anonimato le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come ferie solidali.

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

Od

[Handwritten signature]

lut

[Handwritten signature]
6



Art. 8 **Fruizione**

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività soppresse spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le “ferie solidali” rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità. Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinato la richiesta fossero immutate.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle “ferie solidali” da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno nella “Banca dati delle ferie solidali” in proporzione della disponibilità degli offerenti. A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà darne pronta comunicazione al UOC Gestione Risorse Umane nelle modalità previste per l'invio della richiesta, a garanzia dell'anonimato.

Nel periodo di fruizione il dipendente beneficiario non maturerà giornate di ferie.

Art. 9 **Sicurezza dei dati**

L'Azienda ULSS 9 Scaligera assicura che le operazioni di raccolta dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003.

Art. 10 **Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore a decorre dall'adozione della Delibera di approvazione.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.



**Personale del Comparto Sanità
Adesione ferie e riposi solidali**

Al UOC Gestione
Risorse Umane
Azienda Ulss 9 Scaligera
Via C.A. Dalla Chiesa
37012 BUSSOLENGO (VR)

Il/la sottoscritto/a _____ matr.n. _____

nato/a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____ telefono n. _____

cell.n. _____ in servizio presso _____

in qualità di _____

a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno
 part time

a tempo determinato

a d e r i s c e

alla richiesta di "ferie e riposi solidali" ai sensi dell'art. 34 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018 di cui all'avviso n. _____ in data _____ cedendo un numero di giorni di ferie pari a _____ e di festività soppresse pari a _____

_____, li _____

(firma dell'aderente)

al
Wuane e



Personale del Comparto Sanità Adesione ferie e riposi solidali

Al UOC Gestione
Risorse Umane
Azienda Ulss 9 Scaligera
Via C.A. Dalla Chiesa
37012 BUSSOLENGO (VR)

Il/la sottoscritto/a _____ matr.n. _____

nato/a _____ il _____ residente a _____

in via _____ n. _____ telefono n. _____

cell.n. _____ in servizio presso _____

in qualità di _____

a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno
 part time

a tempo determinato

ch i e d e

l'utilizzo delle "ferie e riposi solidali" ai sensi dell'art. 34 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018 e del Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Istituto dei riposi e delle ferie "solidali" nella misura pari a _____ giorni (massimo 30 giorni a richiesta) per il seguente motivo:

Assistenza al figlio minore _____ nato a _____ il _____
_____ che necessita di cure costanti per particolari condizioni di salute

Allego la seguente documentazione:

_____, li _____

(firma del richiedente)

OK 9

